



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le

Società

Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 28 giugno 2023

Modello 770/2023

Con la presente si ricorda che, entro il 31 ottobre 2023, il sostituto d'imposta deve trasmettere telematicamente -direttamente o tramite un intermediario abilitato- all'Agenzia delle Entrate il Modello 770 2023 relativo all'anno d'imposta 2022, secondo il formato e le istruzioni fornite dal direttore dell'Agenzia con provvedimento e protocollo n. 25954/2023.

In particolar modo, entro la data suindicata, il sostituto deve:

- comunicare i dati relativi alle ritenute operate ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale ovvero operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d'imposta;
- indicare le compensazioni operate nonché l'indicazione dei crediti d'imposta utilizzati;
- indicare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

Il Modello 770/2023: le novità rispetto all'anno 2022

- Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione: vi rientrano, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, anche i nuovi "curatori della liquidazione giudiziale" (D. Lgs. n. 14/2019, entrato in vigore il 15 luglio 2022);
- Operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente: viene evidenziato, in conseguenza del punto precedente, che tra i casi in cui non vi è prosecuzione dell'attività vi rientrano anche le liquidazioni giudiziali, in tal caso la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale;
- Quadro DI - nella colonna 2 è stato inserito il nuovo codice "Q" relativo al "Credito trattamento integrativo" il cui importo è da riportare nel quadro SX, sezione SX49 col. 7 (utilizzabile in compensazione con il modello F24 dal 1° gennaio 2023 con il codice tributo 1701 ovvero 170E);
- Quadro SO - viene introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi;
- Quadro ST - nella compilazione del punto 10 "note" è stato eliminato il codice "Q" che era riferito "alla ripresa dei versamenti legati agli eventi sismici 2009" e sono stati istituiti tre nuovi codici (numerici) per le sospensioni dei versamenti intercorse nel corso del 2022 (codice 1: per sale da ballo, discoteche e locali

assimilati; codice 2: per le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana; codice 3: per i teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche);

- Quadro ST - istituito un nuovo codice nota "16" per il punto 15 (nota - sospensione) da utilizzare da parte del sostituto d'imposta che alla data del 26 novembre 2022 aveva la residenza nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi;
- Quadro ST - in presenza dei codici "covid-19" da 1 a 15 nel campo 15 (nota - sospensione), nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 - importo versato (indicando le rate versate nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 - note (nelle sole ipotesi di note F, L, S) 11 - codice tributo, 13 - codice regione (Sezione II Addizionali regionali) e 16 - importo sospeso;
- Quadro SV - per la compilazione del punto 10 "note", è stato eliminato il codice "Q" riferito "alla ripresa dei versamenti eventi sismici 2009" e sono stati istituiti tre nuovi codici (numerici: 1, 2 e 3) con la stessa finalità indicata nel Quadro ST;
- Quadro SV - istituito un nuovo codice nota "16" per il punto 15 (nota - sospensione) da utilizzare da parte del sostituto d'imposta che alla data del 26 novembre 2022 aveva la residenza nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi;
- Quadro SV - in presenza dei codici "covid-19" 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 e 15, nel campo 15 (nota sospensione), nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 - importo versato (indicando le rate versate nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 - note (nelle sole ipotesi di note F, L, S) 11 - codice tributo e 16 - importo sospeso;
- Quadro SX - al Rigo SX49 - "trattamento integrativo", per la compilazione della colonna 7 - credito residuo, per quest'anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell'eventuale importo dichiarato nel Quadro DI con la nota Q (vedere novità Quadro DI).

Il regime sanzionatorio

Le principali fattispecie sanzionatorie legate al Modello 770 sono riassunte nella seguente tabella.

Violazione	Sanzione
Dichiarazione omessa	dal 120% al 240% delle ritenute non versate (minimo 250,00 euro)
Dichiarazione presentata entro i 30 giorni dalla scadenza del termine	dal 120% al 240% delle ritenute non versate (dimezzata)
Dichiarazione presentata entro il termine per l'invio di quella successiva	dal 60% al 120% delle ritenute non versate (minimo 200,00 euro)
Dichiarazione presentata entro il termine per l'invio di quella successiva (con ritenute interamente versate)	da 150,00 euro a 500,00 euro



P&S

STP



P&S

PEOPLE SOLUTIONS



Omesso versamento di ritenute	30% dell'imposta non versata (15% per i ritardi non superiori a 90 giorni)
Omessa effettuazione delle ritenute	20% dell'ammontare non trattenuto
Dichiarazione irregolare – violazioni formali	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro (se ostacolano l'attività di accertamento)
Violazioni sostanziali – ritenute non versate e somme non dichiarate	Dal 90% al 180% dell'importo non versato a cui sommare 50,00 euro per ogni percipiente omesso
Violazioni sostanziali – ritenute interamente versate e somme non dichiarate	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro a cui sommare 50,00 euro per ogni percipiente omesso
Tardiva presentazione della dichiarazione e al di fuori dei casi già illustrati (*)	Da 250,00 euro a 2.000,00 euro
Tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati	Da 516,00 euro a 5.164,00 euro
<i>(*) questo è il caso di tardiva presentazione con ritenute versate; qualora le ritenute non siano state versate, occorre versare le ritenute omesse, la sanzione ridotta relativa a tale omissione e gli interessi legali.</i>	

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)